

che il legislatore vuole precisamente sottratti al regime speciale di questa legge, e che dall'altro lato si correrebbe rischio di creare dei veri e propri conflitti di attribuzione fra il Consiglio provinciale scolastico e altri Consigli amministrativi. Infatti, i comuni sono sottoposti alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, e le Opere pie, di cui si parla nell'articolo, sono sottoposte alla tutela della Commissione provinciale di beneficenza. Quindi noi non possiamo lasciare esercitare contemporaneamente una tutela economica a due diverse autorità.

E che questo sia il pensiero degli stessi compilatori del disegno di legge lo si rileva dal numero 7 dell'articolo 5, dove si dice che il Consiglio scolastico provinciale promuoverà gli atti che fossero necessari per parte dell'autorità tutoria, ecc. Dunque non è ad esso che spetti la tutela.

Quindi qui non si tratta di una questione di secondaria importanza, ma si tratta da un lato di non diminuire ingiustamente l'autonomia dei comuni che si vogliono sottrarre al regime speciale della legge e d'altra parte di non creare dei conflitti di attribuzione e di competenza fra diverse autorità amministrative.

PRESIDENTE. È persuaso il relatore?

TORRE, *relatore*. No, non sono persuaso.

Ho chiesto un'altra cosa: che voi accettiate o non accettiate la parola *tutela* non m'importa, a me importa che si mantenga la competenza che attualmente ha il Consiglio scolastico per ciò che riguarda le deliberazioni dei comuni in materia scolastica.

Se questa competenza è mantenuta, togliete pure la parola *tutela*; ma se questa competenza non è mantenuta, voi commetterete evidentemente un errore.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Incomincio dall'ultimo punto sul quale è sorta la questione.

Nulla si vuole con questa legge innovare per la competenza attuale del Consiglio provinciale scolastico nei rapporti coi comuni, per riguardo alla parte economica. Ciò che ha detto l'onorevole Schanzer corrisponde perfettamente alla verità. Per essere esatti, il Consiglio provinciale scolastico vigila sopra tutti i comuni della provincia, nessuno escluso, per quel che riguarda l'andamento didattico della scuola, come è

stabilito nella nostra legislazione scolastica, che rimane immutata.

Perchè, onorevoli colleghi, per introdurre una innovazione come sarebbe quella portata dalla parola *tutela*, ove fosse interpretata nel suo vero senso, noi dovremmo fare una legge apposita e modificare parecchie altre leggi del nostro Regno.

Questa parola è stata dunque un malinteso e deve essere eliminata.

PRESIDENTE. Allora non mi resta che mettere a partito l'articolo 2.

(È approvato).

GIOLITTI. Ma viene tolta la parola *tutela*?

PRESIDENTE. S'intende che è tolta.

Darò ora lettura dell'articolo 2-*bis* e dell'articolo 2-*ter*, concordato fra Governo e Commissione, sui quali si è parlato, ma dei quali finora non si è data lettura:

#### Art. 2-*bis*.

I comuni capoluoghi di circondario, la cui popolazione non superi i 10,000 abitanti, possono, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, chiedere di rinunciare alla diretta amministrazione delle scuole elementari. In tal caso essa sarà assunta dal Consiglio provinciale scolastico per tutti gli effetti della presente legge.

#### Art. 2-*ter*.

I comuni, non capoluoghi di provincia e di circondario, i quali, a giudizio del Consiglio provinciale scolastico, adempiono da cinque anni le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici e abbiano una percentuale di analfabeti non superiore al 20, potranno chiedere di essere esonerati dall'amministrazione del Consiglio provinciale scolastico, conservando tutti i benefici finanziari conferiti dalla presente legge.

Essi però hanno l'obbligo di ridurre la percentuale degli analfabeti al 15, entro 5 anni, e al 10 entro 10 anni.

Non verificandosi questa ultima condizione, passeranno all'amministrazione del Consiglio provinciale scolastico.

L'onorevole Bertolini ha proposto una aggiunta all'articolo 2-*bis*, ma ha detto nel suo discorso che questa aggiunta poteva indifferentemente esser fatta all'articolo 2. A me pare più logico che sia fatta al 2-*bis*; tuttavia domando all'onorevole Bertolini se nella formula dell'articolo 2-*bis* mantiene